

REGOLAMENTO (CEE) N. 3897/89 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1989****recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per i prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di 10 anni di applicazione del sistema di tali preferenze è terminato il 31 dicembre 1980;

considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che, in questa stessa sede, è stato previsto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e che bisogna prorogarne, in conseguenza, la durata oltre il periodo iniziale; che una revisione globale di detto sistema dovrebbe intervenire nel 1990;

considerando che la Comunità ha pertanto deciso di applicare preferenze tariffarie generalizzate, nel quadro delle conclusioni concordate in seno alla CNUCED conformemente all'intenzione manifestata, in particolare in seno a detto comitato, dal complesso dei paesi che concedono preferenze;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva, totale o parziale, che conserva la possibilità di correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) in conseguenza della sua applicazione;

considerando tuttavia che la maggior parte dei paesi che concedono preferenze escludono dal trattamento preferenziale il settore dei prodotti tessili; che nel quadro dello schema comunitario di preferenze generalizzate tali prodotti hanno sempre formato oggetto di un regime particolare secondo il quale, per i prodotti di cotone e assimilati, le preferenze erano originariamente concesse, sotto forma di massimali in franchigia di dazi, ai soli paesi beneficiari di preferenze generalizzate che fossero, firmatari dell'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone (ALT) o che assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro di detto accordo;

considerando che, poiché l'accordo ALT è stato sostituito da un accordo sul commercio internazionale dei tessili (AMF), a partire dal 1980 la Comunità ha riservato, per i prodotti contemplati da quest'ultimo accordo, il beneficio delle preferenze, concesse sotto forma di massimali in franchigia doganale, unicamente ai prodotti originari dei paesi e territori che hanno firmato, nel quadro dell'AMF, accordi bilaterali nei quali è prevista una limitazione quantitativa delle loro esportazioni di taluni prodotti tessili verso la Comunità, o eventualmente di quei paesi che assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi; che tali impegni sono stati assunti dalla Bolivia, dal Cile, dalla Costa Rica, da Cuba, dall'Ecuador, dal Salvador, dall'Honduras, dall'Iran, dal Nicaragua, dal Paraguay e dal Venezuela; che per questi prodotti è opportuno pertanto che la Comunità continui ad applicare le preferenze tariffarie generalizzate sulla base degli stessi principi, fino alla scadenza dell'accordo AMF e degli accordi bilaterali conclusi con certi paesi fornitori; che è opportuno prevedere che i paesi ed i territori che accetteranno il rinnovo di detti accordi o assumeranno impegni analoghi dopo la data d'adozione del presente regolamento e prima del 1º gennaio 1990, saranno ammessi al beneficio preferenziale, a decorrere dal 1º febbraio 1990, per la totalità del volume previsto nel presente regolamento; che i paesi e territori che accetteranno il rinnovo dei suddetti accordi o assumeranno impegni analoghi dopo il 1º gennaio 1990, saranno ammessi al beneficio preferenziale a decorrere dal primo giorno del secondo mese che segue la data dell'impegno, per un volume calcolato «pro rata temporis» del periodo dell'anno che inizia il primo giorno del mese che segue la data dell'impegno al 31 dicembre 1990; che, data la loro natura altamente sensibile, conviene aprire per talune categorie incluse nell'allegato I contingenti tariffari semestrali di volume uguale;

considerando il carattere particolare che può rivestire il commercio dei prodotti in questione, sembra oppor-

(1) GU n. C 165 del 3. 7. 1989, pag. 45.

(2) GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 150.

(3) GU n. C 298 del 27. 11. 1989, pag. 46.